



CHIARIMENTI

ALL'OPUSCOLO DELLA PUBBLICITÀ ELETTORALE

D: Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine al volantinaggio individuale durante lo svolgimento della campagna elettorale.

R: Il volantinaggio individuale nell'ambito della campagna elettorale è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva sul territorio comunale. Detta disposizione, di carattere generale, si ricava dalla lettura combinata dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, e del paragrafo n.4 della Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V.

Il predetto articolo 6, vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma, risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, **mentre ne è consentita la distribuzione**.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili.

Le forze politiche, i movimenti e le liste che intendessero svolgere il volantinaggio individuale potranno pertanto svolgerlo senza preventiva autorizzazione, al di fuori delle carreggiate, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale e soprattutto nel rispetto delle disposizioni dell'ordine pubblico e della sicurezza.